



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER GARANTIRE LA
TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA CONTRO I DANNI
DERIVANTI DAL FUMO ATTIVO E PASSIVO**

- Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 02.03.2006

INDICE

ART. 1 - OGGETTO.....	3
ART. 2 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI IN CUI SI APPLICA IL DIVIETO.....	3
ART. 3 – LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO ASSOLUTO DIFUMO	3
ART. 4 – ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO - CARTELLI DI DIVIETO – RICOGNIZIONE LOCALI.....	4
ART. 5 –PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO.....	4
ART. 6 – SANZIONI.....	4
ART. 7 – ACCERTAMENTO.....	5
ART. 8 – PAGAMENTO DELLA SANZIONE.....	5
ART. 9 – NORME FINALI.....	5

Il Comune di Anzola dell'Emilia riconosce l'importanza di tutelare la salute pubblica contro i danni derivanti dal fumo attivo e passivo condividendo e applicando le normative nazionali e regionali nell'ambito:

1. dei propri uffici e strutture nei confronti dei propri dipendenti ed attivando un'opera di informazione e sensibilizzazione rivolta a tutto il personale dipendente;
2. mediante l'esercizio dei propri poteri di indirizzo di vigilanza e controllo sulle Aziende ed Istituzioni ad esso dipendenti, sulle Aziende private esercenti servizi pubblici, anche in regime di concessione o di appalto, ovvero di convenzione o accreditamento, affinché sia data piena applicazione al divieto di fumo in luoghi determinati di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584.

ART. 1 - OGGETTO

1. Le seguenti disposizioni, nel quadro di quanto previsto dalla Legge 11.11.1975 n. 584 e dalla Legge 16.01.2003 n. 3, dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995, dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato 29.05.1997 n. 41, dalla Circolare del Ministero della Sanità del 28.03.2001 n. 4, dalla Legge 28.12.2001 n. 448, applicano il divieto assoluto di fumo all'interno degli Uffici e strutture del Comune di Anzola dell'Emilia tutelando la salute dei propri dipendenti e della cittadinanza dai molteplici rischi e malattie causate dal fumo attivo e passivo.
2. E' consentito fumare in appositi locali dotati di impianto di condizionamento, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della L. 11.11.1975 n. 584. In attesa di individuare all'interno delle strutture comunali dei locali adeguati, muniti di apposito aspiratore, da adibire a sala fumo, vige il divieto assoluto di fumo.

ART. 2 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI IN CUI SI APPLICA IL DIVIETO

1. Il Comune di Anzola dell'Emilia individua nella propria struttura i locali ove applica il divieto assoluto di fumo al fine di tutelare i dipendenti dai rischi derivanti dal fumo attivo e passivo nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 584/1975 dalla Direttiva del Consiglio dei Ministri 14.12.1995 e dal D.Lgs. n. 626/1994 e D.Lgs. n. 242 del 19.03.1996.

ART. 3 – LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO ASSOLUTO DI FUMO

Si applica il divieto assoluto di fumo:

1. in tutti gli Uffici e strutture del Comune di Anzola dell'Emilia;
2. in tutti gli Uffici e strutture gestiti dal Comune di Anzola dell'Emilia;
3. negli spazi destinati a zona di attesa per il pubblico;
4. nelle scale e corridoi di accesso agli Uffici.

E' inoltre vietato fumare:

1. nelle aule degli Asili nido del Comune di Anzola dell'Emilia;
2. negli autoveicoli di proprietà comunale.

ART. 4 – ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO - CARTELLI DI DIVIETO – RICOGNIZIONE LOCALI

1. I Direttori di Area sono tenuti ad apporre nei locali della struttura a cui sovrintendono dove vige il divieto assoluto di fumo, appositi cartelli di divieto completi delle indicazioni seguenti:
 - divieto di fumo;
 - indicazione della norma che impone il divieto (Legge 584/1975 – D.P.C.M. 14.12.1995);
 - sanzioni applicabili;
 - soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni (nominativo del funzionario/i preposto/i dal Dirigente, con atto formale, alla vigilanza sul divieto di fumo nonché all'accertamento dell'infrazione nei locali ove è apposto il cartello).
2. Ogni Direttore di Area effettua la ricognizione dei locali cui sovrintende ex art. 3 lett. a) del D.P.C.M. 14.12.1995 e riferisce al Direttore Generale, affinché questi possa dare riscontro alle richieste dell'Ufficio Territoriale di Governo, Prefettura di Bologna.

ART. 5 – PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO

1. Il Direttore Generale, con atto formale, individua all'interno delle Aree dell'Ente i funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, di procedere all'accertamento e contestazione delle relative infrazioni. Per gli altri immobili gestiti dal Comune provvede il dirigente a cui l'immobile è affidato.
2. I verbali di accertamento, redatti e notificati nelle forme di Legge, saranno trasmessi dai Funzionari incaricati al Comando di Polizia Municipale che ne curerà la procedura sanzionatoria seguente ai sensi della Legge 689/81.
3. Nei locali privati, ove si svolge un servizio per conto dell'Amministrazione Pubblica i soggetti obbligati a vigilare sul rispetto del divieto e ad accertarne la violazione sono coloro cui spetta per Legge, Regolamento o disposizioni d'autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali.

ART. 6 – SANZIONI

1. I trasgressori alle presenti disposizioni sono soggetti alle sanzioni amministrative, previste dalla Legge 11.11.1975 n. 584 così come modificata dalla Legge 28.12.2001 n. 448, del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00 che sarà raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.
2. I soggetti individuati al comma 3 dell'art. 2 della L. 11.11.1975 n. 584, tenuti ad assicurare l'ordine all'interno dei locali sottoposti a divieto, in caso di inottemperanza sono soggetti al pagamento delle sanzioni previste al punto 2 - comma 20 - dell'art. 52 Legge 28 dicembre 2001 n. 448.
3. I trasgressori nel rispetto dell'art. 16 della L. 689/1981 possono procedere al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole, se il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

ART. 7 – ACCERTAMENTO

1. Nei casi di violazione i soggetti di cui all'art. 5 procedono all'accertamento della violazione e alla redazione di apposito verbale di contestazione.
2. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, in caso contrario gli estremi della violazione devono essere notificati secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 14 della Legge 689/81.

ART. 8 – PAGAMENTO DELLA SANZIONE

1. Le modalità di pagamento della sanzione sono dettagliate sul verbale accertamento e contestazione. Il pagamento potrà essere effettuato mediante l'allegato bollettino postale.

ART. 9 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge in materia.